



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ANTONIO VALITUTTI

Presidente

MARINA MELONI

Consigliere

LAURA TRICOMI

Consigliere

ANTONIO PIETRO LAMORGESE

Consigliere

ELEONORA REGGIANI

Consigliere rel. Rep.

Oggetto

PERMESSO DI SOGGIORNO  
- RINNOVO.

Ud. 18/01/2024-09

R.G.N. 15572/2023

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Sul ricorso R.G.N. 15572/2023

promosso da

[redacted] elettivamente domiciliato in [redacted]

[redacted] presso lo studio dell'avv.

[redacted] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in

atti;

**- ricorrente -**

contro

**Ministero dell'interno**, in persona del Ministro *pro tempore*;

**- intimato -**

avverso il decreto n. 4029/2023 del Tribunale di Milano, reso nel procedimento civile n. 50963/2018 R.G. in data 21/06/2023, pubblicato in data 27/06/2023;

udita la relazione della causa svolta all'udienza in camera di consiglio del 18/01/2024 dal Cons. ELEONORA REGGIANI;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. [redacted]

[redacted] con il quale la Commissione Territoriale di Milano, in data 26/02/2018, aveva espresso parere contrario al rinnovo del permesso di





soggiorno per ragioni umanitarie, rilasciato con provvedimento del 28/11/2012 della Questura di Varese "ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. 5426 del 30 ottobre 2012 legata alla contingente situazione della Libia, paese di transito del richiedente".

Il Tribunale ha ritenuto ammissibile l'impugnazione - dato che al parere (obbligatorio e vincolante) non era seguita l'adozione del provvedimento finale - ma, nel merito, l'ha respinta.

Ritenuta l'applicabilità *ratione temporis* del d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. in l. n. 173 del 2020, il Tribunale ha escluso che il percorso di integrazione socio-lavorativa del cittadino straniero fosse sufficiente al riconoscimento della protezione speciale.

In particolare, secondo il Tribunale, dalla documentazione in atti non si poteva affermare che il ricorrente avesse compiuto significativi sforzi al fine di inserirsi nel contesto sociale, culturale e lavorativo italiano.

In ordine ai procedimenti penali avviati nei confronti del ricorrente, il Giudice di merito ha rilevato che, sebbene fosse stato archiviato quello per favoreggiamento della prostituzione (poiché la mera locazione di alloggi a donne che esercitavano ivi la prostituzione non poteva costituire di per sé favoreggiamento della prostituzione), comunque dallo stesso decreto di archiviazione emergeva la circostanza, non contestata, che egli avesse, nei fatti, la inspiegabile disponibilità di appartamenti, che locava a prezzi di mercato.

Lo stesso Giudice ha, inoltre, stigmatizzato il fatto che il ricorrente, con riferimento alle menzionate indagini penali, prima aveva dedotto di essere stato vittima di un errore giudiziario per scambio di persona e poi aveva ammesso - ma solo a seguito dell'archiviazione - di essere stato lui a fornire generalità leggermente diverse e, ciò nonostante, nella memoria del 22/03/2023, la sua difesa aveva continuato a sostenere la tesi dell'errore giudiziario.

Secondo il Tribunale, comunque, il ricorrente non aveva offerto alcuna prova, anche solo indiziaria o presuntiva, di aver - sia pur irregolarmente - svolto, in questi undici anni trascorsi in Italia, attività lavorativa. In





particolare, l'allegazione del referto ospedaliero, che riportava l'amputazione del mignolo della mano sinistra, non poteva essere la sola prova del riferito rapporto di lavoro irregolare presso un centro equestre, dato che il cittadino straniero non ricordava esattamente dove tale centro si trovasse, né la denominazione dello stesso, non riferendo altresì alcun dettaglio ulteriore che pure avrebbe dovuto essere a sua piena conoscenza (gli orari di lavoro, la paga ottenuta, ecc.).

Lo stesso Tribunale ha evidenziato che non emergeva l'effettività di alcun legame familiare in Italia, né il ricorrente aveva fornito alcun elemento atto a valutare la sua integrazione sotto gli ulteriori profili rilevanti (linguistico, culturale, abitativo e sociale in genere), sicché l'allontanamento dal territorio nazionale non avrebbe comportato una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del ricorrente.

In merito a problemi di salute di natura respiratoria (asma) che affliggevano il ricorrente, poi, il Tribunale non ha ritenuto che vi fosse il rischio concreto e attuale di subire trattamenti inumani o degradanti o gravi violazioni dei diritti umani, in relazione alla presunta mancanza di cure in Nigeria. Da un lato, infatti, si trattava di patologia di carattere ordinario. Dall'altro, e soprattutto, non risultavano fornite informazioni dettagliate in merito a specifiche cure di cui il ricorrente non avrebbe potuto fruire nel Paese di Origine, né a particolari terapie farmacologiche che avrebbero potuto essergli negate in caso di rimpatrio.

Il cittadino straniero ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale statuizione, affidandosi a un solo motivo di impugnazione.

L'intimato non si è difeso con controricorso.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

**1.** Con l'unico motivo di ricorso è formulata la seguente censura: *«Erronea interpretazione dei fatti e delle circostanze poste a fondamento della domanda; violazione di Legge con riferimento all'art. 32 comma III D. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, oltre all'art. 5, comma VI, D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.»*

**2.** Il ricorso è infondato.





Com'è noto, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. in l. n. 173 del 2020 – applicabile *ratione temporis* nel presente procedimento – attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale Paese (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 18455 del 08/06/2022; v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9080 del 31/03/2023).

Nel caso concreto, il Tribunale ha accertato in fatto che, in undici anni di permanenza in Italia, il richiedente – che aveva ammesso anche di avere fornito un nominativo falso agli inquirenti, e aveva una sospetta disponibilità di alloggi – non risultava avere mai svolto attività lavorativa, e non aveva in Italia alcun legame familiare né aveva fornito elementi per ritenere realizzata una qualche significativa integrazione nel Paese di accoglienza.

Il Tribunale ha eseguito l'accertamento in conformità alla normativa applicabile, sicché non è ravvisabile la dedotta violazione di legge, né può chiedersi al giudice di legittimità di operare una mera revisione del giudizio in fatto operato dal giudice di merito.

**3.** Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

**4.** Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo l'intimato svolto difese.

**5.** In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

**6.** In applicazione dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di





contributo unificato, pari a quello richiesto per l'impugnazione proposta, se dovuto.

**P.Q.M.**

La Corte

rigetta il ricorso;

dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003;

dà atto, in applicazione dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l'impugnazione proposta, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 18 gennaio 2024.

**Il Presidente**

**Antonio Valitutti**

